



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Ministro della Salute

Mozione

***La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica***

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e nello specifico l'art. 24 nel quale, tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi per l'accesso alla Dirigenza Medica, declina il possesso della *“specializzazione nella disciplina oggetto del concorso”*;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 21 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall'art. 15 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il Decreto Interministeriale 402/2017, “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO l'emendamento 12.200 all'art. 12 del “Disegno di Legge: Conversione in legge del Decreto-legge 30 aprile 2019, N.35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia di sanità” di seguito riportato:

“All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;

b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici» ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dei medici veterinari»;

c) dopo il comma 548, sono aggiunti i seguenti:

*«548-bis. **Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle***



esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento non può essere inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548. 548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;**
- b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;**
- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;**
- d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;**
- e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.».**

TENUTO CONTO di quanto emerso nel confronto avvenuto in data 10 giugno 2019 presso la sede del MIUR

La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica

PRENDONO ATTO delle convergenze emerse durante la citata riunione del 10 giugno 2019 nella convinzione che possano essere alla base dello sviluppo di un costruttivo dialogo in grado portare ad una fattiva collaborazione nell'interesse di un sempre maggiore qualificazione della formazione medica specialistica e dell'assistenza erogata dalle strutture del SSN.

PRENDONO ATTO con rammarico della comunicata impossibilità per motivi politici e tecnici di procedere all'auspicato stralcio e/o emendamento dell'art. 12 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 così come approvato dalla Camera dei Deputati



CONTINUANO A ESPRIMERE PERPLESSITÀ, in completo accordo con quanto osservato dalla CRUI nella nota del 5 giugno ultimo scorso, per gli effetti che l'approvazione definitiva di tale emendamento potrebbe comportare per la corretta attuazione del percorso formativo degli assistenti in formazione delle Scuole di Specializzazione di area medica, con evidente rischio di perdita della validità del titolo rilasciato dalle Università per mancato rispetto delle direttive europee in materia di standard formativi degli specializzandi; **in questo senso si sottolinea la discussa evidente incongruità**, correttamente rilevata anche da alcune autorevoli organizzazioni degli specializzandi di area medica e dei giovani medici, di quanto previsto **in termini di applicazione concreta del concetto di "formazione a tempo parziale"** che comporterebbe, secondo quanto disposto dalla citata direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo, un inevitabile allungamento del percorso di specializzazione per il conseguimento dei crediti formativi, stabiliti per legge, e evidentemente incompressibili, sia ai fini del raggiungimento degli standard europei, sia per non dequalificare la formazione medica specialistica (l'allungamento necessario peraltro facilmente supererebbe i tempi massimi di rinnovo dei contratti previsti dall'emendamento stesso); **si prende atto della disponibilità manifestata durante il citato incontro ad affrontare la problematica in ulteriori confronti al fine di giungere ad una soluzione condivisa.**

RILEVANO l'ineludibilità del fatto che, ai fini di un'adeguata formazione, la frequenza degli assistenti in formazione presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale non possa avvenire se non all'interno di quelle facenti parte delle reti formative delle Scuole di Specializzazione e accreditate un base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati D.I. 68/2015 e 402/2017 e **prendono atto dell'impegno assunto in tal senso nel citato incontro;**

RILEVANO, in accordo con quanto osservato anche dal Consiglio Universitario Nazionale, che il concetto di assunzione progressiva di responsabilità non può essere in nessun modo confuso con la piena assunzione di responsabilità che può essere raggiunta dallo specializzando solo al termine del percorso formativo; quindi in ogni caso la funzione dello specializzando non può essere considerata sostitutiva dell'attività del Dirigente Medico e la sua attività deve essere costantemente supervisionata dai tutor, individuati dai Consigli delle Scuole, che assumono piena responsabilità degli atti medici svolti dallo specializzando in formazione e questo a tutela sia degli assistenti in formazione, sia degli assistiti e **prendono atto in tal senso dell'impegno assunto nel citato incontro circa la necessità che la totalità del progetto formativo resti sempre sotto l'egida della Scuola di Specializzazione;**

RILEVANO LA NECESSITÀ che all'interno **della circolare applicativa, la cui stesura è stata concordata nel citato incontro**, sia valorizzato l'enorme lavoro effettuato dall'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, dagli Atenei e dalle strutture accreditate nelle reti formative nel percorso di accreditamento nazionale delle Scuole di Specializzazione di area medica, prevedendo chiaramente che **il periodo degli eventuali contratti sia ricompreso nei 18 mesi già previsti per la frequenza al di fuori delle strutture di sede della Scuola** al fine di rendere più omogenea possibile la formazione degli assistenti in formazione che, come è noto, su base volontaria e tramite partecipazione a concorso, adiranno i contratti e di quelli che non lo faranno e prevenire la possibile creazione di percorsi formativi di diversa qualità all'interno anche della medesima scuola.

RICORDANO il rischio dei profili di incostituzionalità dell'emendamento in questione di cui alla memoria, elaborata da illustri giuristi, che ad ogni buon conto si allega alla presente mozione (All.1).

SEGNALANO come gran parte delle criticità da risolvere si sia verificata anche per la mancanza di qualsiasi forma di preventiva consultazione dei diretti interessati dalle misure proposte (organizzazioni degli specializzandi e istituzioni universitarie) e come sia indispensabile ai fini della corretta stesura della circolare applicativa procedere alla consultazione di tutti i portatori di interesse,



e far ampio riferimento a quanto già declinato dal comma 4 dell'art. 3 del citato Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"

***La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia
La Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica***

CHIEDONO ai Sig.ri Ministri in indirizzo l'istituzione del tavolo tecnico, per il quale si dichiara pronta disponibilità a partecipare, al fine di poter giungere alla stesura della concordata circolare applicativa, da promulgare possibilmente nel momento stesso della pubblicazione della conversione in legge del decreto in questione, per dare fin da subito le indicazioni necessarie a non mettere a rischio la qualità della formazione medica specialistica attualmente sempre più garantita dal sistema di accreditamento delle Scuole di Specializzazione, ormai in fase avanzata di attuazione, che correttamente prevede, sotto la guida e la gestione degli Atenei, la costituzione e l'utilizzo delle reti formative per ottenere Specialisti di fatto già inseriti nel SSN e nei SSR e sempre più grado di garantire ai cittadini alti livelli di qualità e appropriatezza di diagnosi e cura.

Roma 14 giugno 2019

Il Presidente della Conferenza Permanente
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
Prof. Carlo Della Rocca

Il Presidente dell'Intercollegio di Area Medica
Prof. Andrea Lenzi

Seguono gli elenchi dei componenti della Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia (All.2) e della Conferenza Permanente dei Collegi di Area Medica (All.3).